



# COMUNE DI TORRICELLA PELIGNA

PROVINCIA DI CHIETI

*"Medaglia di Bronzo al Valor Militare"*

C.A.P. 66019

TEL. 0872. 969412

P.IVA 00219260692

ORDINANZA N. 09 del 19.05.2020

**OGGETTO:** Disposizioni in materia di contenimento dell'emergenza sanitaria "Pandemia Covid19 Coronavirus" – **Sospensione fiera mensile del 22 maggio 2020.**

## IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019), con particolare riguardo all'articolo 2 secondo il quale "le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTI E RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";



# COMUNE DI TORRICELLA PELIGNA

PROVINCIA DI CHIETI

*"Medaglia di Bronzo al Valor Militare"*

C.A.P. 66019

TEL. 0872. 969412

P.IVA 00219260692

- l'Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
  - l'Ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno 22 marzo 2020 recante "Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";
  - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
  - il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
  - il Decreto Ministeriale 25 marzo 2020, recante "Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato I del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020";
  - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 che prorogava fino al 13 aprile l'efficacia delle disposizioni dei propri decreti dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché delle disposizioni previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
  - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" che proroga, fra l'altro, fino al 3 maggio l'efficacia delle disposizioni dei propri decreti dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché delle disposizioni previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
  - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale)", con cui sono adottate nuove misure con efficacia dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto DPCM 10 aprile 2020;
- Richiamata la propria ordinanza:
- - N. 03 in data 03.04.2020 con la quale veniva disposta la sospensione fino al 13.04.2020 compreso, del mercato su aree pubbliche che si svolge all'aperto il martedì, giovedì e sabato su tutte le aree del territorio comunale e della fiera mensile del 5 aprile 2020.

ATTESO che l'art. 1, comma 1, lettera z) del DPCM 26/04/2020 consente la ripresa dei mercati per la vendita dei soli generi alimentari, con l'obbligo di garantire la distanza di sicurezza interpersonale minima di un metro;

RILEVATO che in materia specifica, con Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 54 del 03/05/2020 ad oggetto: "Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Norme per il rientro di corregionali da altre



# COMUNE DI TORRICELLA PELIGNA

PROVINCIA DI CHIETI

*"Medaglia di Bronzo al Valor Militare"*

C.A.P. 66019

TEL. 0872. 969412

P.IVA 00219260692

Regioni italiane e norme transitorie per il riavvio delle macro-associazioni di persone all'aperto - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica", la Regione Abruzzo ha disciplinato lo svolgimento del mercato,

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 59 del 14 maggio 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per la riapertura di specifiche attività a far data da 18 maggio 2020. Ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi all'ordinanza n. 56 del 6 maggio 2020";

Visto il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 17 maggio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Vista la delibera di Consiglio Comunale:

- N. 33 del 17.12.2002 con la quale viene approvato il regolamento comunale per lo svolgimento delle fiere e commercio in forma itinerante;

RITENUTO che durante la fiera mensile prevista per il 22 maggio 2020 non è possibile garantire le prescritte misure del distanziamento sociale e degli assembramenti di persone così come previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative ( D.P.C.M. del 26/04/2020 - Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 54 del 3 maggio 2020 al fine del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 59 del 14 maggio 2020 - DPCM del 17 maggio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19)".

RITENUTO pertanto necessario dover provvedere alla sospensione della fiera mensile del 22 maggio 2020;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 50;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

## ORDINA

Con richiamo alle premesse, che rappresentano motivazione per il presente atto, ai sensi della L. 241/90,

- **la sospensione della Fiera mensile del 22 maggio 2020 "fiera di San Pantaleone" al fine di evitare forme di assembramento di persone e nell'impossibilità di garantire comunque la tenuta delle prescritte misure di distanziamento sociale;**



# COMUNE DI TORRICELLA PELIGNA

PROVINCIA DI CHIETI

*"Medaglia di Bronzo al Valor Militare"*

C.A.P. 66019

TEL. 0872. 969412

P.IVA 00219260692

## INFORMA

- che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 07.08.1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure in via alternativa, a mente del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica;
- che le Forze dell' Ordine presenti sul territorio, sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento;
- che l'inottemperanza alla presente Ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, salvo che non costituisca reato più grave.

## DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune di Torricella Peligna e di trasmettere il presente provvedimento:

- al Prefetto della Provincia di Chieti;
- all' Ufficio di Presidenza alla Regione Abruzzo
- al Questore di Chieti;
- al Comando Stazione Carabinieri di Torricella Peligna;
- Al Comando della Guardia di Finanza di Lanciano.

Torricella Peligna, 19.05.2020



IL SINDACO  
Dott. Carmine Ficca